

N. 7421/19 R.G.N.R.

N. 80/20 R. G.I.P.



TRIBUNALE DI PISA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA

(art. 409 - 410 C.P.P.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Donato D'Auria
letti gli atti del procedimento penale nei confronti di _____ per il
delitto di cui all'art. 388, comma 2, c. p.;

vista la richiesta di archiviazione del P. M. del 4/3/21, pervenuta in
Cancelleria il 13/5/21 e l'opposizione alla stessa, depositata presso la Procura
della Repubblica di Pisa in data 20/4/21;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale del 16/11/21;

osserva:

in data 25/11/19 _____ presentava formale querela nei confronti
della ex moglie _____, ritenendola responsabile del reato di mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma 2,
c. p.

La vicenda che qui occupa può essere così sintetizzata: in data 22/10/19,
all'esito dell'udienza del 14/10/19, il Presidente del Tribunale di Pisa emetteva
l'ordinanza avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti genitoriali dei due
coniugi con la figlia minore, _____. Con tale atto giurisdizionale
veniva stabilita la collocazione in via provvisoria della minore presso la madre,
nonché il diritto del _____ tenere con sé la figlia un giorno durante la
*settimana, di sabato o di domenica a sua scelta (dandone congruo preavviso alla
madre), dalle ore 11 del mattino (o all'uscita di scuola fino alle ore 20 di sera,
provvedendo a prelevarla a casa della madre (o a scuola) e a riaccompagnarla*

dalla madre (cfr. ordinanza del Tribunale di Pisa del 23/10/19, fol. 12).

All'ordinanza del Tribunale di Pisa facevano seguito numerosi solleciti del ... alla \ al fine di poter avere contatto con la minore. Nonostante i ripetuti richiami, l'odierna indagata negava un seguito alle richieste del querelante, manifestando poi la ferma intenzione di non ottemperare all'ordinanza del Tribunale. Tale volontà, dapprima sottaciuta al ..., veniva poi motivata dalla ... in ragione di presunti atti di violenza sessuale, che l'uomo avrebbe compiuto in danno della figlia minore.

Tanto premesso in fatto, in punto di diritto si osserva che la condotta tipica dell'*elusione* descritta dall'art. 388, comma 2, c. p. è integrata da qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) con cui il *reo* ostacoli l'esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento giurisdizionale di modo da frustrare le pretese legittime altrui, ivi compresi il mero rifiuto e gli atteggiamenti di carattere omissivo (cfr. Cass., VI sez. pen., 18/3/16, n. 12391; Cass., VI, sez. pen., 9/10/13, n. 43292; Cass., VI sez. pen., 11/5/10, n. 33719; Cass., VI sez. pen., 11/6/09, n. 32846; Cass., VI sez. pen., 10/6/04, n. 37118).

Pertanto, considerato che nel caso di specie l'indagata ha espressamente rifiutato di soddisfare le plurime richieste del ... di incontrare la figlia nei modi e nei tempi stabiliti con l'ordinanza immediatamente esecutiva pronunciata dal Presidente del Tribunale di Pisa in data 22/10/19, l'elemento materiale della fattispecie criminosa in parola è all'evidenza integrato.

Quanto all'elemento psicologico, si osserva che il reato di cui all'art. 388, comma 2, c. p. è a dolo generico, costituito dalla consapevolezza del soggetto agente di disattendere le prescrizioni contenute in un provvedimento dell'autorità giurisdizionale (cfr. Cass., VI sez. pen., 16/4/15, n. 25905, secondo cui *per la sussistenza del delitto di cui all'art. 388 comma secondo cod. pen. non è richiesto il dolo specifico, ma solo la volontà cosciente di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice*).

Orbene, che la ... fosse consapevole del contenuto dell'ordinanza



pronunciata dal Presidente del Tribunale di Pisa in data 22/10/19 è agilmente desumibile dal fatto che la stessa ha presentato ricorso avverso detto provvedimento. Peraltro, nello scambio di *mail* avvenuto tra la fine di ottobre e inizio di novembre 2019 tra il [redacted] e la [redacted], viene fatto espresso riferimento al provvedimento giurisdizionale in parola; di talché è evidente la consapevolezza dell'indagata della sussistenza di un obbligo giurisdizionale nei suoi confronti, che le imponeva di consentire ed agevolare i rapporti interpersonali del [redacted] con la figlia minorenni.

Non solo, che la [redacted] abbia volontariamente disatteso tale dovere emerge di palmare evidenza dal messaggio da lei inviato al querelante in data 1/11/19, in cui esplicitamente afferma di non essere intenzionata a consentirgli di avere rapporti con la figlia, sebbene prescritti dal Presidente del Tribunale di Pisa (*...ti comunico che, data la gravità degli atti che la bambina mi ha riferito di aver subito da parte tua durante il vostro ultimo incontro e che sono stati oggetto di mia denuncia, non ritengo accettabile nessuna forma di frequentazione che la esponga al rischio di subire nuovi abusi...* - cfr. atto di querela allegato n. 6, fol. 18).

Ritiene inoltre, il Giudice che il motivo addotto dalla [redacted] per giustificare l'elusione del provvedimento giurisdizionale non consenta di escludere la rilevanza penale del suo agire.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità *il plausibile e giustificato motivo in grado di costituire valida causa di esclusione della colpevolezza - in quanto scriminante il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori - pur non richiedendo gli elementi tipici dell'esimente dello stato di necessità, deve essere determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in una situazione sopravvenuta che, per il momento del suo avverarsi e per il carattere meramente transitorio, non abbia potuto essere devoluta al giudice per la opportuna eventuale modifica del*



provvedimento. Ne consegue che non può giustificare l'elusione del provvedimento giudiziale una mera valutazione soggettiva di situazioni preesistenti (siano esse note, dedotte o deducibili dal giudice) circa la inopportunità dell'esecuzione, in quanto il dissenso sul merito del provvedimento manifesta la volontà del soggetto agente di eluderne l'esecuzione (cfr. Cass., VI sez. pen., 9/1/04, n. 17691).

Nel caso di specie, si osserva come la presunta situazione di pericolo per l'incolumità della minore adottata dalla _____ - ossia il compimento di atti di violenza sessuale da parte del _____ - fosse un fatto già noto al giudice civile, che in data 22/10/19 ha acconsentito alla prosecuzione dei rapporti interpersonali tra _____ e _____. Ed invero, dal verbale dell'udienza presidenziale del 14/10/19 risulta che in tale occasione la _____ rendeva noto al Presidente del Tribunale dei presunti atti di violenza sessuale, che, a suo dire, il _____ avrebbe perpetrato nei confronti della figlia minorenni ed esibiva l'atto di formale querela relativo a tali fatti, presentato presso la Stazione CC. di _____ a _____ in data 10/10/19.

Pertanto, il provvedimento giurisdizionale con cui il _____ veniva autorizzato ad avere contatti con la figlia è stato adottato dal Giudice Civile competente nella consapevolezza della presunta situazione di pericolo per la minore; dunque, detta condizione è stata oggetto della sua valutazione nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

Orbene, considerato che la _____ ha eluso l'ordinanza presidenziale del 22/10/19 sulla base di situazioni già portate all'attenzione dell'Autorità giudiziaria competente - per le quali erano già state adottate misure idonee a garantirne l'integrità psicofisica -, il suo dissenso sul merito del provvedimento non costituisce una valida causa di esclusione della colpevolezza per il reato di cui all'art. 388, comma 2, c. p.

Per le ragioni esposte, ritiene il G.I.P. che esistano elementi di prova sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti di _____ per il



reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p.p. e che, di conseguenza, vada ordinato al P. M. di formulare l'imputazione nei confronti della stessa entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P. Q. M.

dispone che entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il P. M. formuli, nei confronti di ¹ ¹ atti meglio generalizzata, l'imputazione in ordine al reato di cui all'art. 388, comma 2, c. p.;

ordina, conseguentemente, la restituzione degli atti al P. M. in sede per l'ulteriore corso di legge.


Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Autorizza gli aventi diritto ad estrarre copia degli atti del presente procedimento.

Pisa, udienza camerale del 16/11/21.

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Donato D'Auria



TRIBUNALE DI PISA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 11 GEN 2022
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
SILVIA PUNTONI

